

Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 18/06/2020  
RG n. 3568/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -  
SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **3568/2020** promosso da:

**CHRISTIAN LOUBOUTIN S.a.s.** con il patrocinio degli avvocati Pier Luigi Roncaglia, Noemi Parrotta, Elisabetta Gavuzzi e Francesco Rossi

**BASEROMA S.r.l.** (C.F. 10698841003) con il patrocinio degli avvocati Pier Luigi Roncaglia, Noemi Parrotta, Elisabetta Gavuzzi e Francesco Rossi

RICORRENTI

contro

**PIAZZA ITALIA S.p.a.** (C.F. 07509430638) con il patrocinio degli avvocati Francesco Montemurro, Fabrizio Peduto e Andrea Pelella

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Anna Bellesi a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 giugno 2020, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

- Rilevato che, con decreto emesso *inaudita altera parte* su ricorso di Christian Louboutin S.a.s. e della Baseroma S.p.a. sono stati pronunciati i provvedimenti di inibitoria, ritiro dal mercato e sequestro richiesti, essendo risultato che la resistente pone in vendita calzature che costituiscono contraffazione del marchio della "suola rossa" di Louboutin;
- osservato che i provvedimenti pronunciati si fondano sulla prova della titolarità del marchio in capo a Christian Louboutin, costituita dal documento 19 allegato al ricorso, e sulla non contestata attività di vendita, presso il punto vendita "Piazza Italia" nel centro commerciale "Metropoli" vicino a Milano, di scarpe marchiate "Piazza Italia" che presentano la caratteristica suola rossa (doc.29 di parte ricorrente);

Pagina 1

Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d802590116519e4cb9c03aae08e4649 - Firmato Da: BELLESI ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4a9907fcd015df6a4d708f923ae31c3d

Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 18/06/2020  
RG n. 3568/2020

- considerato che, costituendosi con la memoria difensiva depositata in data 14 febbraio 2020, Piazza Italia s.p.a. ha dichiarato di aver ottemperato al provvedimento adottato dal tribunale, ritirando dal mercato gli articoli oggetto del ricorso e di non essere intenzionata a proseguirne la vendita sino alla decisione della causa nel merito;
- rilevato che la stessa ha comunque negato la sussistenza dell'illecito di contraffazione, evidenziando le differenze fra i prodotti della ricorrente e i propri, sia a livello di percezione, sia per le modalità di presentazione e commercializzazione al pubblico da parte di Piazza Italia, ed ha escluso ogni possibilità di confusione tra le società in causa, nonché la possibilità di invocare la disciplina della concorrenza sleale per la carenza nella fattispecie di un rapporto di concorrenza tra le aziende;
- considerato che la resistente ha tuttavia dichiarato di non opporsi alla conferma del decreto emesso *inaudita altera parte*, quanto ai punti 1, 2 e 3 del decreto;
- osservato che permangono le ragioni di urgenza, così come permane il *fumus boni iuris*, avendo dimostrato la ricorrente, con la produzione del doc. 34 allegato alle note difensive depositate il 5 giugno 2020, che le calzature di cui si controverte vengono tuttora vendute nonostante l'impegno assunto da Piazza Italia di sospenderne la vendita nei negozi fisici entro il 15 gennaio 2020 (come risulta dall'*email* indirizzata dalla resistente alla controparte l'8 gennaio 2020, prodotta dalla ricorrente quale doc. 33);
- ribadito inoltre che, nonostante la resistente insista sull'esiguità del prezzo delle scarpe vendute da Piazza Italia rispetto al prezzo delle calzature Louboutin, al fine di dimostrare l'insussistenza di possibilità di confusione tra le rispettive calzature, il rischio di confusione non può ritenersi escluso, dovendosi aver riguardo anche alla c.d. "*post-sale confusion*";
- considerato che la resistente non ha ottemperato all'ordine di inibitoria, ma continua a vendere calzature che imitano illecitamente le scarpe della ricorrente;
- ritenuto pertanto che il comportamento della resistente giustifichi la conferma del decreto, nei limiti di seguito precisati e che giustifichi, altresì, l'accoglimento della richiesta di pubblicazione della presente ordinanza sull'*homepage* del sito Internet

Pagina 2

PIAZZA ITALIA S.P.A.  
L'Amministratore Delegato  
Luigi Bernando



Ordinanza di conferma provvedimento precedente del 18/06/2020  
RG n. 3568/2020

[www.piazzaitalia.it](http://www.piazzaitalia.it) a partire dal ventesimo giorno dalla sua comunicazione e per almeno 30 giorni consecutivi, a cura e spese della resistente;

- rilevato infatti che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di sequestro, ma ha insistito sulla richiesta di pubblicazione, e che tale misura appare utile, nelle attuali circostanze di fatto, a rafforzare la tutela cautelare, in considerazione del comportamento assunto da parte resistente dopo la pronuncia del decreto;
- ribadito che la condotta di Piazza Italia costituisce il presupposto per far valere il diritto riconosciuto dall'art. 92.2 lettere a), b) e c) del reg. n. 1001/2017 UE;
- considerato che, assumendo questo provvedimento esclusivamente carattere anticipatorio, deve procedersi alla liquidazione delle spese di lite;
- rilevato che la pronuncia sulla spese segue il principio della soccombenza e che pertanto la resistente va condannata a rifondere alla ricorrente le spese della procedura, come di seguito liquidate, sulla base dei parametri fissati dal D.M. n.55/2014

**P.Q.M.**

visto l'art. 669 *sexies*, secondo comma, c.p.c.:

- dato atto della rinuncia della ricorrente al sequestro, conferma il decreto emesso *inaudita altera* parte in data 1 febbraio 2020, limitatamente ai punti 1, 2 e 3;
- ad integrazione di quanto già disposto, ordina la pubblicazione della presente ordinanza sull'*homepage* del sito Internet [www.piazzaitalia.it](http://www.piazzaitalia.it) a partire dal ventesimo giorno dalla sua comunicazione e per almeno 30 giorni consecutivi, a cura e spese della resistente;
- condanna Piazza Italia S.p.a. a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in euro 545 per anticipazione ed euro 6.000 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e c.p.a.

Milano, 17.6.2020

Il giudice  
Anna Bellesi

**PIAZZA ITALIA S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
Luigi Serrardo

